



Società Consortile Ass.For.SEO S.r.l.

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Edizione Ottobre 2024

1. Parte generale

INDICE DELLA PARTE GENERALE

Capitolo 1

Descrizione del quadro normativo

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Natura della responsabilità
- 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
- 1.4 Fattispecie di reato
- 1.5 Sanzioni
- 1.6 Delitti tentati
- 1.7 Vicende modificative dell'ente
- 1.8 Reati commessi all'estero
- 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria
- 1.12 Sindacato di idoneità

Capitolo 2

Descrizione della realtà aziendale – Elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale di Ass.For.SEO

- 2.1 La Società
- 2.2 Modello di *governance* dell'ente
- 2.3 Assetto organizzativo dell'ente

Capitolo 3

Ass.For.SEO e il progetto di *compliance* al d.lgs. 231/2001 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

- 3.1 Premessa
- 3.2 Il Progetto di Ass.For.SEO per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
 - 3.2.1 Avvio del Progetto e individuazione dei *key officer* e dei processi e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001
 - 3.2.2 Analisi dei processi e delle aree sensibili
 - 3.2.3 *Gap analysis*
 - 3.2.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 3.3 Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Ass.For.SEO

Capitolo 4

L'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

- 4.1 L'organismo di vigilanza della Ass.For.SEO
 - 4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

- 4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi e whistleblowing
 - 4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni
 - 4.3.2 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Capitolo 5

Sistema disciplinare

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati
 - 5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni
- 5.3 Misure nei confronti degli amministratori
- 5.4 Misure nei confronti dei sindaci
- 5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori

Capitolo 6

Piano di formazione e comunicazione

- 6.1 Premessa
- 6.2 Dipendenti
- 6.3 Altri destinatari

Capitolo 7

Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello

- 7.1 Verifiche e controlli sul Modello
 - 7.2 Aggiornamento ed adeguamento
-

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “d.lgs. 231/2001” o “Decreto”), attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ha come destinatari gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, c. 2). Sono esclusi dall’applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3).

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati realizzati nell’*interesse* o a *vantaggio* degli stessi (c.d. “reati presupposto”) da esponenti aziendali che rivestono o esercitano di fatto funzioni di rappresentanza o di direzione (c.d. “soggetti apicali”) e/o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi (art. 5).

I due requisiti dell’interesse o vantaggio per l’ente si pongono, secondo la prevalente giurisprudenza, in termini alternativi.

Pertanto, anche in assenza di un fine *pro societate* a sostegno della condotta dell’autore del reato presupposto, la realizzazione obiettiva di un vantaggio per l’ente può in astratto determinare la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.

L’ampliamento di responsabilità determinato dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati l’ente, quale soggetto distinto dalle persone fisiche che al suo interno vi operano (soci, amministratori ecc.), superando così il principio di irresponsabilità penale delle società (*societas delinquere non potest*).

Alla persona giuridica, dunque, sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all’ente.

La responsabilità amministrativa dell’ente ha carattere autonomo rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Infatti, ai sensi dell’art. 8 del Decreto, la responsabilità dell’ente sussiste anche *i)* qualora l’autore materiale del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero *ii)* qualora il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

Come si vedrà, la responsabilità amministrativa della società è tuttavia esclusa:

- se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee

- guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia;
- in ogni caso se i soggetti apicali della società e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (vds. art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001).

1.2 Natura della responsabilità.

Con riguardo alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto ha evidenziato la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione [1] – ma con numerosi punti di contatto con la responsabilità di natura “penale”.

Indici del carattere penale della responsabilità sono, tra l'altro, gli articoli 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo, come visto sopra, sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede che la responsabilità dell'ente venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

Anche il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società in caso di accertamento di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 – che verranno descritte nel prosieguo – è un ulteriore indice in favore della qualificazione in termini penalistici della disciplina qui in esame.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come anticipato nell'introduzione, il Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”, cioè i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali” (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) la società non risponde se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ Art. 27, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

1.4 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente previsti dal Capo I, Sez. III del Decreto stesso (artt. da 24 a 25-*duodevicies*). Il c.d. "catalogo" dei reati è stato oggetto di numerosi interventi, anche recenti, da parte del Legislatore, volti ad accrescere il numero delle fattispecie presupposto della responsabilità degli enti.

I reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

delitti contro la pubblica amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, cc. 1 e 3 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 *bis* c.p.);
- peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, co. 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo (l. 898/1986).

delitti informatici e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto, aggiunto dalla L. 48/2008, quali:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- falsi in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p., che applica ai documenti informatici le disposizioni di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, concernenti gli atti pubblici e le scritture private);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater* 1 c.p.), fattispecie introdotta dalla L. 90/2024;
- estorsione aggravata (art. 629, co.3 c.p.), inserita dalla L. 90/2024;
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (l. 133/2019).

delitti in materia di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto, aggiunto dalla L. 94/2009:

"associazione per delinquere" di cui all'art 416 c.p.;

"associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.) ed alla commissione dei reati in materia di immigrazione clandestina di cui all'art. 416 comma 6 c.p.";

"associazione di stampo mafioso anche straniera" di cui all'art. 416 bis c.p.;

"scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416 *ter* c.p.;

"sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui all'art. 630 c.p.;

"associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;

"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

delitti contro la fede pubblica (tra cui, falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo), richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto con il D.L. 350/2001^[2];

² Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),

delitti contro l'industria ed il commercio, richiamati dall'art. 25-*bis*. 1 del Decreto, aggiunto dalla L. 99/2009, ovvero:

turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari /art. 517-*quater* c.p.)

reati societari, (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecita influenza sull'assemblea ecc.) richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto, aggiunto dal d.lgs. 61/2002 e più volte novellato [3]:

delitti aventi finalità di di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla L. 7/2003 [4];

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

³ L'art. 25-*ter* è stato oggetto di recenti modifiche normative (da ultimo, L. 69/2015, d.lgs. 38/2017 e d.lgs. 19/2023). I reati attualmente previsti dall'articolo sono i seguenti: false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

⁴ L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che

il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), richiamato dall'art. 25-*quater*.1, introdotto dalla L. 7/2006;

delitti contro la personalità individuale (riguardanti, tra l'altro, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù), richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla L. 228/2003 (recentemente integrato dalla L. 199/2016) ^[5];

reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II e capo III del D.Lgs. n. 58/1998), richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla L. 62/2005;

delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dal d.lgs. 81/2008, ovvero:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3, c.p.);

Entrambe le fattispecie vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente se commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

reati di ricettazione (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648 bis c.p.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.) e **autoriciclaggio** (art. 648 ter. 1 c.p.) richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto, aggiunto dal D.Lgs. 231/2007, novellato dalla L. 186/2014;

delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, richiamati dall'art. 25 *octies* 1 del Decreto, aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e novellato dalla L. 137/2023. Trattasi, nello specifico, delle fattispecie di seguito elencate: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.), frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) ed ogni altro delitto contro

si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁵ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). L'art. 10, co. I, lett. a) e b) della L. 38/2006 ha esteso la punibilità anche al materiale di pornografia virtuale previsto dall'art. 600-*quater*1 c.p. La legge n. 199 del 2016 ha inserito tra le fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies* il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto, aggiunto dalla L. 99/2009^[6];

delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011;

reati ambientali previsti dal codice penale, dal d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) e da leggi speciali (L. 150/1992 in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali, L. 549/1993, avente ad oggetto la tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, d.lgs. 202/2007 in tema di inquinamento navale), richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015, le cui fattispecie più rilevanti sono:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- delitti associativi (416, 416-bis c.p.) aggravati dall'art. 452-octies c.p.;
- scarichi di acque reflue (art. 137, cc. 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, cc. 1, lett. a) e b), 3, 5, e 6 primo periodo d.lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257, cc. 1 e 2 d.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta registri e formulari (art. 258, c. 4, secondo periodo d.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 d.lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, cc. 1 e 2 d.lgs. 152/2006) [7];

il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis d.lgs. 286/1998 ed art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 286/1998), richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 109/2012;

i delitti di razzismo e xenofobia, previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, richiamati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto, introdotto dalla L. 167/2017;

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e richiamati dall'art. 25 - *quaterdecies* del Decreto, introdotto dalla L. 39/2019;

⁶ Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore).

⁷ Per l'analisi delle numerose fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies* si rinvia alla specifica Parte Speciale del presente Modello.

reati tributari, richiamati dall'art. 25 – *quinquiesdecies* del Decreto, aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.Lgs. 156/2022:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
 - omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
 - indebita compensazione *ex art. 10 quater* D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- contrabbando, richiamato dall'art. 25 - *sexiesdecies* del Decreto, aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 e modificato dal D.lgs. 141/2024. Trattasi, nello specifico, dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
 - delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25 – *septiesdecies* del Decreto, aggiunto dalla L. 22/2022 e modificato dalla L. 6/2024:
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
 - Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);

- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25 – *duodevicies* del Decreto, aggiunto dalla L. 22/2022:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Tutte le fattispecie di reato, rilevanti ai fini del Decreto e sopra descritte, sono riportate analiticamente nelle rispettive Parti Speciali del Modello.

L'ente è responsabile, infine, anche nel caso di violazione degli obblighi o dei divieti inerenti a una sanzione o misura cautelare interdittiva allo stesso applicata (art. 23 del Decreto).

1.5 Sanzioni.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito allo stesso Giudice penale competente a decidere della responsabilità penale della persona fisica che si assume aver commesso il reato-presupposto rilevante ai fini del Decreto.

Se ritenuto responsabile, l'ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni indicate dagli artt. 9 ss. del Decreto (qualificate come "amministrative", anche se aventi carattere più propriamente penale).

Queste possono essere:

1. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano la loro disciplina negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano, secondo un meccanismo di commisurazione "per quote", in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. In forza di tale criterio, nel determinare il quantum della sanzione, il Giudice individua:

- il numero delle quote, in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 (art. 10, c. 2), tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, c. 1);
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto (art. 11, c. 2).

L'art. 12 prevede una serie di casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, questa è ridotta della metà, e non può essere superiore a € 103.291,38, se: i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è invece ridotta da un terzo alla metà se: i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e reso

operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La riduzione è della metà, fino a un massimo di due terzi, se queste due ultime condizioni ricorrono congiuntamente.

II. Sanzioni interdittive

L'art. 9, c. 2 del Decreto elenca le sanzioni interdittive, che consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo quanto previsto dall'art. 25, co 5 del Decreto, tali sanzioni hanno una durata minima di tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto, qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e possono essere applicate congiuntamente. Esse sono stabilite dal Giudice secondo gli stessi criteri previsti per la determinazione delle quote riguardanti le sanzioni pecuniarie (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente e attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14 del Decreto che rinvia all'art. 11).

Il Decreto prevede, in luogo della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario nominato dal giudice, se ricorre almeno una delle condizioni dettate dall'art. 15, d.lgs. 231/2001, vale a dire:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha rimosso le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

III. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'ente sia comminata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Detta pubblicazione avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la propria sede principale.

IV. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è invece una sanzione obbligatoria, che consegue sempre all'eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto). Quando essa non sia eseguibile sul prezzo o del profitto del reato, è possibile la confisca "per equivalente" (art. 19, c. 2).

Nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'ente possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto)

1.6 Delitti tentati.

L'ente è ritenuto responsabile dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001 anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo (art. 26 c.1, d.lgs. 231/2001) [8].

In tal caso, però, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell'ente.

⁸ Secondo l'art. 56, comma 1, c.p.: "*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*".

L'art. 27 del d.lgs. 231/2001 prevede che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio (in relazione agli enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (nel caso di associazione non riconosciuta).

I successivi articoli del Decreto disciplinano il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle sue, eventuali, vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo di società senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, comma 1, c.c.) [9] e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

⁹ Art. 2504-*bis* c.c.: "Effetti della fusione – *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.*" Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-*bis*: "Effetti della fusione - *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*"

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c. [10]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero [11]. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

¹⁰ Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta – *L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*".

¹¹ L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 (Reati commessi all'estero) prevede quanto segue: "1. *Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.* 2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*"

- i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001;
- ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) [12].
- iv) Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- v) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata, come detto, nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale*

¹² Art. 7 c.p.: *“Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”*. Art. 8 c.p.: *“Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.”* Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo [13].

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, comma 1 e comma 4, d.lgs. 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Uno degli aspetti centrali della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo della società (di seguito, anche "Modello").

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde (ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001) se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

¹³ L'art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001 (Autonomia delle responsabilità dell'ente) stabilisce: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001 (Casi di improcedibilità), ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

La società dovrà, quindi, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, necessaria quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa. Sarà, infatti, l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono, in base all'art. 6 comma 2, del d.lgs. 231/2001:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Da ultimo, la legge n. 179 del 2017 ha introdotto nell'art. 6, d.lgs. 231/2001, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* che prevedono ulteriori requisiti contenutistici in relazione ai modelli di organizzazione e gestione e, in particolare:

- la previsione di canali di segnalazione di condotte illecite poste in essere da esponenti della società che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;

- la previsione nel sistema disciplinare di adeguate sanzioni nel caso di chi violi le misure a tutela del segnalante e nei confronti del segnalante stesso, quando effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

1.12 Precedenti giurisprudenziali

Tra le attività svolte per la redazione del presente Modello, un'attenzione particolare è stata rivolta all'analisi delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti in materia.

Le concrete decisioni dei Giudici di merito e di legittimità, infatti, rappresentano un parametro essenziale da seguire per la predisposizione di un Modello che risulti il più possibile efficace ed idoneo ad assolvere la funzione esimente prevista dal Decreto.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite [14], la responsabilità dell'ente si fonda sull'obbligo di attuare le cautele necessarie a prevenire la commissione dei reati, «adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un “modello” che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. E la colpa dell'ente consiste nel non avere ottemperato a tale obbligo».

Il Modello, per essere ritenuto idoneo, deve essere dotato di una concreta e specifica

¹⁴ Cassazione Penale, S.U., sent. n. 38343/2014 (in senso conforme, si veda anche sent. n.35818/2015).

efficacia e dinamicità. In particolare, nella sua predisposizione dovrà essere posta specifica attenzione a:

- modalità di redazione della contabilità e dei bilanci;
- fatturazioni e spostamenti di liquidità;
- modalità di esecuzione dei contratti (in particolare appalti e forniture) e relativi controlli;
- possibili modalità attuative dei reati-presupposto, tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'ente;
- storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di monitoraggio ed adeguati flussi informativi idonei a segnalare le situazioni di criticità;
- gestione trasparente e documentata delle risorse finanziarie;
- sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione;
- presenza di un Organismo di Vigilanza che assicuri l'efficace implementazione ed il rispetto delle misure previste dal Modello.

Il Modello organizzativo, dunque deve prevedere specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività a rischio.

Tali protocolli devono essere presidiati con adeguate sanzioni per perseguirne le violazioni e per garantire un'effettiva implementazione del sistema organizzativo predisposto.

Ciò al fine di rendere il Modello non un mero insieme di regole scritte (c.d. "*paper compliance*")^[15], dotato di una valenza solo formale, ma uno strumento concretamente in grado di conformarsi con la realtà operativa ed organizzativa dell'ente e di prevenire, quanto più possibile, la potenziale commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

La giurisprudenza, inoltre, si è soffermata sulle modalità di composizione e sulle funzioni dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "O.d.V."), precisando che tale organo deve essere in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma e indipendente.

A tal riguardo, possono essere membri dell'Organismo anche soggetti interni all'Ente, purché privi di funzioni operative ed a condizione che la provenienza "esterna" dei membri sia predominante. Inoltre, per garantire l'effettività dell'Organismo, è necessario che siano previste sanzioni specifiche nel caso si violino gli obblighi di informazione all'OdV.

Infine, successivamente all'adozione del Modello, l'ente deve provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione e informazione obbligatori rivolti a tutti i soggetti operanti per conto dell'ente, finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione delle prescrizioni contenute nello stesso.

1.13 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

¹⁵ Si veda, in proposito, Cass. Pen., Sez. VI, 17 marzo 2016 n. 11442.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altri termini, viene giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, fosse in grado di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA ASS.FOR.SEO

2.1 La Società Consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata

ASS.FOR.SEO – Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro, con sede legale in Roma (RM), Via G. A. Badoero n. 67 (P. IVA 01665701007), è un ente di formazione professionale con esperienza pluriennale in interventi formativi nell'ambito di diversi settori; ed in conformità ai requisiti della Legge 40/1987, la società è riconosciuta dal Ministero del Lavoro quale ente di formazione a carattere nazionale.

La pluriennale esperienza maturata in ambiti diversi, tutti determinanti ai fini dello sviluppo territoriale, ha permesso alla società di sviluppare una forte capacità di lettura dei fabbisogni locali e quindi di mediazione tra le istanze del territorio e l'offerta di programmazione delle Pubbliche amministrazioni locali.

In tal senso Ass.For.SEO è in grado di supportare Enti locali e altre organizzazioni pubbliche sia in fase di programmazione (ad esempio identificando interventi adeguati al fabbisogno territoriale) che di attuazione.

In particolare, rispetto a quest'ultimo aspetto, Ass.For.SEO ha erogato diversi servizi di assistenza tecnica, e in particolare ha svolto spesso il ruolo di organismo intermedio nella gestione di Sovvenzioni Globali (SG).

La Società rappresenta una realtà consolidata nel suo campo ed ha sede in Roma, in Via Giovanni Andrea Badoero, n. 67, dove sono situati gli uffici amministrativi e direzionali.

L'Ente gestisce una sede secondaria in Palermo – Via Giuseppe Bonomo 4.

Alla data di redazione del presente modello organizzativo all'interno della Ass.For.SEO sono occupati n. **10** dipendenti, così suddivisi:

Tempo indeterminato	n. 8
Tempo determinato	n. 2
Part time	n. 6
Altre forme di impiego	n. 0

In calce allo stesso modello viene allegato l'organigramma con lo schema di funzionamento aziendale (aggiornato al mese di **07/2024**).

2.2 Modello di *governance* ed assetto organizzativo della Ass.For.SEO

La Ass.For.SEO è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, amministrata da un **Consiglio di Amministrazione**, attualmente composto da tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili (artt. 17 ss. dello Statuto societario).

Al C.d.A. spettano tutti i poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto per legge è riservato alla competenza esclusiva dei soci e salve le limitazioni stabilite dall'assemblea ordinaria al momento della nomina.

La rappresentanza legale dell'ente e la gestione operativa della società sono affidate al **Presidente** del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società (art. 20) e dal verbale del CdA di conferimento dei poteri al Presidente del 6 novembre 2017.

La società prevede al suo interno un **Collegio Sindacale** (art. 23 ss. dello Statuto), al quale spetta la vigilanza sul rispetto delle norme di legge e statutarie ed il controllo contabile, composto da cinque membri effettivi e due supplenti che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

In particolare, un sindaco effettivo è nominato su indicazione del ministero del Tesoro (ai sensi dell'art. 1, L. 40/1987) ed un altro sindaco effettivo deve essere eletto tra persone designate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'assetto organizzativo della ASS.FOR.SEO prevede una suddivisione in aree ed unità operative (Ricerca & Sviluppo, Progettazione & Offerte, Gestione & Erogazione Servizi, Amministrazione e Contabilità), ciascuna affidata ad un Responsabile che riferisce all'organo di vertice. Tale assetto viene implementato, così come meglio definito nel SIGECO, di una funzione di controllo laddove la struttura interviene in qualità di Organismo Intermedio per la gestione di Sovvenzioni Globali

Per una maggiore comprensione della struttura organizzativa, viene allegato al presente Modello uno schema riepilogativo dell'organigramma societario e, qualora assuma il ruolo di Organismo Intermedio, della struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio e l'articolazione delle funzioni all'interno dell'Organismo Intermedio.

La società provvederà ad aggiornare l'organigramma societario con cadenza periodica e comunque ogni qual volta dovesse mutare sostanzialmente una delle aree o delle unità ivi previste, comunicandolo preventivamente all'Organismo di Vigilanza ed allegandolo alla corrente versione del Modello Organizzativo, così come provvederà a comunicare preventivamente all'Organismo di Vigilanza e ad allegare alla corrente versione del Modello Organizzativo eventuali modifiche della struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio e dell'articolazione delle funzioni all'interno dell'Organismo Intermedio.

2.3 Il sistema di deleghe e procure

In considerazione di quanto previsto dall'assetto di *governance* aziendale, nella Ass.For.SEO trovano puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con divieto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati e non soggetti a controlli;

- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'ente;

- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, la Ass.For.SEO assicura l'attuazione di un sistema di deleghe e procure sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

2.3.1 Requisiti essenziali

Si intende per **delega**, quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui la Ass.For.SEO attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:

tutti coloro che intrattengono per conto della Ass.For.SEO rapporti formali con la P.A., nazionale o straniera, devono essere autorizzati mediante delega scritta;

le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

al delegato devono essere riconosciuti poteri adeguati alle funzioni conferite;

ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:

- i poteri del delegato, precisandone i limiti;

- il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente.

a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Ass.For.SEO nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;

la procura deve prevedere i casi di decadenza dai poteri conferiti;

le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

2.3.2 Conferimento, gestione, revoca, verifica

L'attribuzione delle deleghe costituisce un metodo, adottato dalla Ass.For.SEO, per assicurare dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure in essere sono custodite presso la competente funzione aziendale e sono a disposizione dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

CAPITOLO 3

ASS.FOR.SEO E LA COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO

3.1 - Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un presupposto per l'esenzione dalla responsabilità dell'ente con riferimento alla potenziale commissione di alcune tipologie di reato da parte di esponenti aziendali, è un atto di responsabilità sociale della Ass.For.SEO dal quale scaturiscono benefici per tutti i soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'ente, inclusi *managers*, dipendenti e creditori.

L'introduzione di un sistema di controllo e l'individuazione e la divulgazione di principi e regole di comportamento è finalizzata a migliorare i già elevati *standards* aziendali e ad accrescere la fiducia e la reputazione di cui Ass.For.SEO gode nei confronti dei soggetti terzi con cui la Società opera.

Ass.For.SEO ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a predisporre un modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*.

3.2 - Il Progetto della Ass.For.SEO per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza del risultato finale. Il Progetto si è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
Fase 1	Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 Presentazione al <i>Management</i> della Società del Progetto. Raccolta e analisi della documentazione aziendale rilevante. Preliminare individuazione dei processi/aree nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (c.d. "aree/processi sensibili"). Identificazione delle figure aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

Fasi	Attività
Fase 2	Analisi dei processi e delle attività sensibili Realizzazione delle interviste dei livelli apicali. Individuazione, sulla base delle informazioni raccolte, da documentazione e interviste, delle attività sensibili ai reati richiamati dal Decreto.
Fase 3	Gap analysis ed individuazione del Modello "To-Be" Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo).
Fase 4	Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo Assistenza alla Società nel definire il proprio modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le linee guida di Confindustria.

Qui di seguito saranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi di predisposizione del Modello Organizzativo della Ass.For.SEO.

3.2.1 - Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quei processi e di quelle aree aziendali che comunemente sono definiti come "sensibili".

Scopo della Fase 1 è stato l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle aree nel cui ambito possono astrattamente configurarsi le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Propedeutica all'individuazione dei processi/aree sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Ass.For.SEO, volta a dare un quadro d'insieme delle attività svolte e dell'organizzazione dell'ente, identificando gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/aree sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/aree.

Le informazioni essenziali sono state raccolte, oltre che attraverso l'analisi della documentazione fornita, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, anche per mezzo di incontri preliminari con i referenti interni del Progetto.

Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per

- i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili,
- ii) identificare i *key officer* in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare i processi/aree sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

3.2.2 - Analisi dei processi e delle aree sensibili.

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/area sensibile individuato nella Fase 1, le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i Direttori/Responsabili di primo livello attraverso l'ausilio di un apposito questionario.

Le interviste hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni area sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 (in quanto, ad esempio, prevedono un contatto/interazione tra risorse della Ass.For.SEO e soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero trattasi di attività sociali in grado di influire sulla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 24-*septies* del Decreto).

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe;
- attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi.

3.2.3 - Gap analysis.

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione :

- i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- ii) delle azioni di miglioramento delle procedure organizzative esistenti.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso tale metodo è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

3.2.4 - Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 della Ass.For.SEO, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria cui la società aderisce.

La realizzazione della Fase conclusiva è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della società.

3.2.5 - Attualizzazione del modello di organizzazione gestione e controllo.

Anche alla luce delle recenti modifiche legislative apportate al D.lgs 231/2001, sono state individuate ed inserite nel presente modello le molteplici aree di rischio individuate normativamente, tra cui quelle relative:

- ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001);
- ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001)
- ai reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001);
- ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001);

ai delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001);
ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nonché ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante ed al trasferimento fraudolento di valori (richiamati dagli artt. 25-*octies* ed *octies* 1 del d.lgs. 231/2001);
ai reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001);
ai reati in materia di diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies*, d.lgs. 231/2001);
al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);
ai reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto);
ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto).

3.3 - Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Ass.For.SEO

Sebbene l'adozione del presente modello organizzativo costituisca una "facoltà" e non un obbligo, la Ass.For.SEO ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, in quanto consapevole che tale iniziativa rappresenta un'opportunità volta anche a rafforzare il proprio sistema di controllo già esistente e a sensibilizzare tutte le risorse umane impiegate dall'ente al tema della prevenzione dei reati.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Ass.For.SEO, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno dell'ente e sulle modalità con le quali lo stesso si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, approvato dall'Organo Amministrativo della Ass.For.SEO, è composto da:

1. **Codice etico**: il Codice etico raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale.
2. **Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231**, il quale contiene:
 - (a) nella **parte generale**, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale, sistema di *governance* e assetto organizzativo della Ass.For.SEO;
 - alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza della Ass.For.SEO, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;

- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- (b) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:
- alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001;
 - ai processi/aree sensibili e ai relativi *standards* di controllo ^[16].

⁽¹⁶⁾ Nella parte speciale vengono presi in considerazione tra i reati rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 quelli che potrebbero astrattamente interessare e vedere coinvolta la Ass.For.SEO.

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza della Ass.For.SEO

L'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato ad un organismo dell'ente - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

In proposito, le Linee guida di Confindustria individuano l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza.

In particolare, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- a) l'inserimento dell'organismo di vigilanza *"come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile"*, la previsione di un *"riporto"* dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi interni alla società che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- b) il connotato della *"professionalità"*, riferito al *"bagaglio di strumenti e tecniche"* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
- c) la *"continuità di azione"*, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001, favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e *"priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari"*.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

La Ass.For.SEO ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza alle previsioni di legge e alle Linee guida di cui sopra, la Ass.For.SEO ha istituito un organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o, per brevità, "O.d.V.") a composizione monocratica.

Tale soluzione è stata giudicata idonea alle caratteristiche di tale organo individuate dal d.lgs. 231/2001 in quanto:

- gli autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei quali l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre, sono garantiti dalla circostanza che l'O.d.V. è esonerato dall'assoggettamento a qualunque vincolo di natura gerarchica, è estraneo alla partecipazione a qualunque attività decisionale della Società e riporta direttamente al massimo vertice operativo, rappresentato dall'Organo amministrativo, ed al Collegio sindacale;
- la professionalità del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Od.V. (di seguito, "Incaricato") è assicurata dalle competenze specifiche dallo stesso maturate in ambito professionale; dalla facoltà riconosciuta a questi di rimanere in coordinamento con i Responsabili delle funzioni aziendali; dalla facoltà di avvalersi sia di risorse dotate di particolare e specifica capacità professionale ed esperienza nelle attività di *internal auditing*, sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo;
- la continuità di azione è garantita dal fatto che l'Organismo di Vigilanza, insieme ai soggetti dei quali è responsabile e si avvale, rappresenta una risorsa della Società dedicata esclusivamente all'esercizio della vigilanza sul Modello (in misura adeguata alle esigenze pianificate dallo stesso Organismo di Vigilanza nel periodico programma di vigilanza da esso predisposto).

4.1.1 - Principi generali in tema di istituzione, composizione nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Ass.For.SEO è istituito con delibera dell'Organo Amministrativo.

La nomina del soggetto Incaricato è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Ass.For.SEO, su proposta del Presidente, con propria delibera.

L'Incaricato resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

La nomina dell'Incaricato è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Incaricato deve rilasciare una dichiarazione nella quale si attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere, nonché coincidenze di

interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinariamente basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie da permettergli di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna (anche di primo grado), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente infatti all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno la cui opera è richiesta dall'Organismo di Vigilanza, dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale si attesti:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'Organo amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dell'Incaricato e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico.
- l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di

condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società.

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L’O.d.V. è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L’Organo Amministrativo della Ass.For.SEO provvede a rimborsare le spese rendicontate che questo sostiene nell’esercizio delle sue funzioni.

All’Incaricato è assegnato un compenso per l’attività svolta, stabilito nell’atto di nomina.

In ogni caso, l’Organo Amministrativo della Ass.For.SEO è chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’operato dell’O.d.V., mantenendo la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello Organizzativo.

All’Organismo di Vigilanza, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, sono affidati i seguenti compiti e poteri:

4.2. a) Compiti e poteri in tema di attuazione, adeguamento ed aggiornamento del Modello

- verificare l’adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative e le procedure formalmente previste dal Modello stesso, nonché tra i comportamenti concreti e quelli attesi;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando all’organo dirigente, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;

- b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- c) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

4.2. b) compiti e poteri in merito ai rapporti con organi societari e revisori

- mantenere un collegamento costante con l'eventuale società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Organo Amministrativo, nonché verso il Collegio Sindacale;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, funzione della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

4.2. c) compiti e poteri in merito alla propria organizzazione

- disciplinare il proprio funzionamento, anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà

essere, in ogni caso, idonea a garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività.

4.2. d) compiti e poteri in merito all'attività di comunicazione e formazione

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi e whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - a) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
 - b) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
 - c) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- colui che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il soggetto si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i fornitori ed anche gli ex dipendenti per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Ass.For.SEO, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Nell'ipotesi in cui la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l'Organismo la inoltra all'Autorità Giudiziaria competente qualora i fatti assumano rilievo penale, la trasmette alle funzioni aziendali interessate se vi è necessità di acquisire elementi istruttori e la comunica alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutto ciò premesso, si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 che ha recepito la direttiva UE 2019/1937, tutte le segnalazioni di presunte violazioni di disposizioni del modello, interne ovvero comunitarie che ledono l'integrità dell'ente e siano rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, devono essere effettuate avvalendosi, in via prioritaria, delle apposite piattaforme digitali a ciò destinate o, qualora ciò non sia possibile, istituendo una casella mail ovvero altro mezzo idoneo.

Sul punto, si precisa che Ass.For.SEO provvederà ad individuare il soggetto responsabile della gestione della piattaforma digitale ed i soggetti designati a ricevere e gestire le segnalazioni (prevedendo un meccanismo di sostituzione qualora la segnalazione investa questi ultimi); renderà, altresì, edotti tutti i destinatari del Modello circa le modalità di accesso, il funzionamento della piattaforma ed il procedimento di segnalazione interno adottato.

Tutti i dati personali riferibili al *whistleblower* possono essere comunicati soltanto dietro espresso consenso del segnalante ovvero qualora la conoscenza della sua identità sia strettamente necessaria ai fini della difesa dell'accusato.

Tutti i dati personali che non sono utili al trattamento della segnalazione non devono essere raccolti ovvero, qualora erroneamente raccolti, devono essere cancellati.

Ass.For.SEO adotta tutte le misure fisiche e/o informatiche volte a garantire che, con riferimento ai dati personali acquisiti, non si verifichino perdite, trattamenti illeciti o accessi abusivi.

La segnalazione e tutta la documentazione relativa devono essere conservate per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento ed in ogni caso non oltre cinque anni a decorrere dall'esito della segnalazione.

Oltre alle segnalazioni relative alle sopra descritte violazioni di carattere generale, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle stesse per dare attuazione al Modello;

- ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio”;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni e obblighi di riservatezza

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello deve essere conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'Incaricato a svolgere le funzioni di O.d.V. è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

L'O.d.V. assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riguardo alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6, d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, le informazioni in possesso dell'O.d.V. sono trattate in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

4.3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi di vertice della Ass.For.SEO in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione, nonché all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste distinte linee di *reporting*:

- su base continuativa, anche informale, verso il Presidente della Ass.For.SEO;
- su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni formali tenute dall'Organismo di Vigilanza con gli organi societari devono essere documentate. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza annuale, un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al C.d.A. ed al Collegio Sindacale;
- un'immediata comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al C.d.A.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali significative violazioni del Modello poste in essere da dipendenti/dirigenti, dal Presidente o da membri del Collegio Sindacale;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni poste in essere da componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza a fronte di motivate esigenze e dietro congruo preavviso.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 - Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione ed attuazione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione/inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Ass.For.SEO.

Le violazioni riguardano, in particolare:

- l'inosservanza dei principi espressi dal Codice Etico ovvero delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- la violazione delle norme previste da protocolli e procedure facenti parte integrante del Modello organizzativo;
- la violazione di norme di legge relative ai settori di attività dell'ente (a titolo di esempio, norme in materia di rapporti con la P.A.)
- il mancato adempimento degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte del personale (soggetti apicali, dirigenti e dipendenti) della Ass.For.SEO.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'accertamento di eventuali responsabilità di carattere penale in capo agli esponenti aziendali interessati.

5.2 - Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Ass.For.SEO degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il rispetto del contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione da parte dei dipendenti della Ass.For.SEO delle disposizioni e regole di cui al Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono idoneamente portate a conoscenza di tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Ass.For.SEO conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti tali provvedimenti sono, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

Nella fase di accertamento si procederà alla preventiva contestazione dell'addebito al dipendente garantendogli, altresì, un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

Laddove fosse accertata la violazione, all'autore sarà comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa, tenendo conto, inoltre:

- delle specifiche modalità realizzative della violazione;
- di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato;
- del grado di intenzionalità della violazione ovvero del grado di colpa, da desumere da circostanze del caso concreto;
- della posizione funzionale dell'autore nel processo aziendale interessato dalla violazione.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato nei 6 giorni successivi a tali giustificazioni (quindi entro 11 giorni dalla contestazione), queste si riterranno accolte;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- i provvedimenti disciplinari di cui sopra [limitatamente a quelli descritti alle lett. b), c) e d)] potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze;

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Ass.For.SEO.

5.2.1 - Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle relative sanzioni, la Ass.For.SEO intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a ASS.FOR.SEO., derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché i doveri in capo ai lavoratori posti dai CC.CC.NN.LL., i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di “**richiamo verbale**” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'ente.
2. Incorre nel provvedimento di “**ammonizione scritta**” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'ente.
3. Incorre nel provvedimento della “**multa**”, **non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Ass.For.SEO e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “**sospensione**” **dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Ass.For.SEO compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Ass.For.SEO, determinano un danno ai beni della stessa e/o costituiscono atti contrari ai suoi interessi.
5. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento con preavviso**” il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato

sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Ass.For.SEO e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della stessa.

6. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Ass.For.SEO delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto dei criteri sopra indicati ed in particolare:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di ASS.FOR.SEO di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, ASS.FOR.SEO provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in base alle previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'Organo Amministrativo, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

5.3 - Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di eventuali violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la

convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (sospensione o revoca dell'incarico)

5.4 - Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di eventuali violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci [17], l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (sospensione o revoca dell'incarico).

5.5 - Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori

Nei rapporti tra la Ass.For.SEO e *partner* commerciali, consulenti, collaboratori o altri soggetti esterni, l'eventuale violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi soggetti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Le clausole contrattuali dovranno prevedere l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non porre in essere comportamenti contrari alle previsioni del Modello nella parte in cui lo stesso sia loro applicabile o comunque un obbligo a non adottare comportamenti che possano determinare da parte di ASS.FOR.SEO la violazione del Modello. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa di ASS.FOR.SEO di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

¹⁷ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 - Premessa

La Ass.For.SEO, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, cooperano per il conseguimento degli obiettivi della Ass.For.SEO in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge. Essa dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi ed i contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

6.2 – Dipendenti, dirigenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La Ass.For.SEO promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

La Ass.For.SEO garantisce ai dipendenti, ai componenti degli organi sociali e, più in generale, a tutto il personale della Società la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Principi di riferimento del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali).

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare tutti gli esponenti aziendali circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Società potrà valutare l'opportunità di predisporre un questionario di *self-assessment*, da trasmettere agli esponenti aziendali, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

6.3 - Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Ass.For.SEO rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti, altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi che lo richiedano, la Ass.For.SEO potrà fornire copia del Modello organizzativo e del Codice Etico.

La Società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello ad ulteriori soggetti non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 - Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un **programma di vigilanza** attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno,
2. la determinazione delle cadenze temporali dei controlli,
3. l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi,
4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 - Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a) violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- c) modifiche normative;
- d) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro applicazione dovranno essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte, al Presidente e, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, che dovranno poi essere formalmente ratificate dal Consiglio stesso.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a) intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b) identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- c) commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- d) riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica (ed eventuale revisione) periodica, con cadenza annuale, da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A
Reati contro la P.A.

PARTE SPECIALE B
Reati Societari

PARTE SPECIALE C
Reati Informatici

PARTE SPECIALE D
Sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE E
Terrorismo

PARTE SPECIALE F
Reati in materia di diritto d'autore

PARTE SPECIALE G
Delitti di criminalità organizzata

PARTE SPECIALE H
**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria**

PARTE SPECIALE I
Reati ambientali

PARTE SPECIALE L
**Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento
diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori**

PARTE SPECIALE M
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE N
Reati tributari

PARTE SPECIALE A
Reati contro la P.A.

INDICE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. richiamate dal d.lgs. 231/2001

- 1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- 1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- 1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- 1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 1.5 Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- 1.6 Concussione (art. 317 c.p.)
- 1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 1.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 1.14 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
 - 1.15 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - 1.16 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)
 - 1.17 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - 1.18 Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
 - 1.19 Indebita destinazione di denaro e cose mobili quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 *bis* c.p.).
 - 1.20 Peculato (art. 314, co. 1 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2 Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

- 2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

3. Destinatari e funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

4. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

5 Il sistema organizzativo generale

5.1 Requisiti fondamentali

5.2 I Principi generali di controllo

6 Il sistema delle deleghe e procure

7 Principi generali di comportamento

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività

Sensibili

9. Processi strumentali

9.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

9.2 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

9.3 Assegnazione incarichi di consulenza

9.4 Selezione e gestione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie

9.5 Gestione dei flussi finanziari

9.6 Acquisto di beni e servizi

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'area di rischio relativa ai reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione è stata sottoposta a particolare attenzione nella redazione del Modello Organizzativo di Ass.For.SEO, considerato che molte delle attività aziendali tipiche comportano contatti e rapporti con enti pubblici, territoriali e non, appartenenti alla P.A.

Ciò è in particolar modo evidente nelle ipotesi in cui la società Ass.For.SEO agisce in qualità di Organismo Intermedio per la gestione di Sovvenzioni Globali.

In tal senso, la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati contro la P.A., alla cui commissione da parte degli esponenti aziendali è collegata la responsabilità della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Per tale ragione si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) del d.lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo è colui il quale, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse".

La fattispecie penale sanziona colui che non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva non solo il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, più in generale, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicitari diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;(…)”

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo.

Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà; per raggiro, un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche. Entrambi devono essere idonei ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiro.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto. In particolare, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

1.5 Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (...)".

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output).

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica (software).

Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

In base alla lettera dell'art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

1.6 Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione, come si vedrà più avanti, risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La Legge Anticorruzione ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "concussione in senso stretto" (art. 317), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" (di cui al successivo art. 319-quater), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante induzione, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione, che ha rinominato la "corruzione per atto d'ufficio" in "Corruzione per l'esercizio della funzione", prevedendo un innalzamento significativo della pena edittale.

Il reato punisce tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti conformi ai doveri d'ufficio: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa.

Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. Il comportamento non necessariamente deve rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario".

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

La condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria *antecedente*, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria *sussequente*, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antigiuridica.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che

da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio. Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Questo reato altro non è che la precedente ipotesi di concussione mediante induzione (art. 317 c.p. previgente), rinnovata, però, nel senso che ad essere punito non è solo il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ma anche il soggetto che subisce l’iniziativa del primo. Si tratta di una innovazione che ha fatto molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione.

Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione.

Secondo l'impostazione prevalente, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (il c.d. *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo ‘a scendere a patti’ col Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio: per cui, vi è concussione quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

In materia di dolo e di momento consumativo del reato valgono le stesse considerazioni svolte sopra per la corruzione.

1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- *bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.14 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.15 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

La fattispecie criminosa *de qua* è costruita secondo lo schema del reato a forma vincolata e, pertanto, è necessario che il comportamento tenuto integri gli estremi della violenza o della minaccia ovvero sia accompagnato da doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la condotta incriminata consiste nell'impedire, nell'allontanare gli offerenti ovvero nel turbare la gara, dovendo quest'ultima espressione intendersi alla stregua di un qualsiasi disturbo della regolarità della gara, a prescindere dalla compromissione del risultato finale.

Con riferimento al perimetro applicativo della disposizione, corre l'obbligo di precisare che secondo l'impostazione prevalente vi ricadano le sole procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, integrato dalla coscienza e dalla volontà di impedire la gara, turbarla ovvero allontanare gli offerenti.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'utilizzo dei mezzi *ivi* indicati, viene impedita o turbata la gara; ed invero, non è sufficiente il mero accordo tra i partecipanti al fine di determinarne l'esito, ipotesi quest'ultima che potrebbe, in astratto, integrare il reato nella forma tentata.

1.16 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Conformemente a quanto previsto per il delitto di turbata libertà degli incanti, anche tale fattispecie è a forma vincolata e, pertanto, si rinvia alle osservazioni sopra svolte.

L'ipotesi delittuosa in esame, alla luce della clausola di riserva, è applicabile nei soli casi in cui il fatto non costituisca un reato più grave.

A differenza del reato di cui all'art 353 c.p., che presuppone l'avvenuta pubblicazione del bando, con la fattispecie in questione il legislatore ha anticipato la tutela penale alla fase iniziale del procedimento amministrativo volto ad individuare il contenuto del bando, al fine di garantire che la scelta del contraente da parte della P.A. avvenga all'esito di una gara corretta.

Con riferimento all'elemento soggettivo, si precisa che il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di turbare tale procedimento amministrativo con l'uso dei mezzi indicati dalla disposizione; turbamento che segna, altresì, il momento consumativo della fattispecie.

1.17 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Tutte le frodi poste in essere ai danni della Pubblica Amministrazione cadono nell'area del penalmente rilevante, a prescindere dallo schema contrattuale concretamente utilizzato.

La condotta incriminata consiste in una frode nell'esecuzione dei contratti di pubblica fornitura ovvero nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali; peraltro, il termine fornitura ricomprende sia le cose che le opere.

Tutto ciò premesso, si precisa che la giurisprudenza, in ossequio al principio di offensività, non punisce qualsivoglia inadempimento ovvero inesatto adempimento, ma soltanto la difformità tra il realizzato ed il pattuito che risulti apprezzabilmente significativa.

In tema di elemento soggettivo, si rende necessaria la coscienza e la volontà di consegnare cose diversa da quelle pattuite ovvero di effettuare una prestazione diversa – per qualità e/o quantità – da quella dovuta.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo di esecuzione del contratto, non essendo necessario il conseguimento di un ingiusto profitto ovvero di un pregiudizio patrimoniale.

1.18 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

La clausola di sussidiarietà collocata in apertura è indicativa della funzione di chiusura svolta dalla fattispecie in esame nell'ambito delle ipotesi *lato sensu* corruttive.

Nello specifico, il delitto di traffico di influenze illecite anticipa la tutela penale sanzionando condotte prodromiche all'accordo corruttivo.

Ed invero, un ruolo centrale nella costruzione della fattispecie è rappresentato dal requisito della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio. In particolare, tale termine abbraccia qualsivoglia opera di mediazione realizzata per indurre il soggetto pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato e dal quale possa derivare un indebito vantaggio.

Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 114/2024, le relazioni con l'agente pubblico devono essere esistenti ed effettivamente utilizzate; difatti, la riforma ha espunto dal perimetro della disposizione i fatti commessi vantando relazioni asserite con il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico e si consuma all'atto dell'accordo raggiunto tra il privato ed il mediatore.

1.19 Indebita destinazione di denaro o cose mobili quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 bis c.p.).

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Tale fattispecie, recentemente introdotta dalla L. 112/2024, inserisce una figura criminosa imperniata sulla distrazione del denaro ovvero di altra cosa mobile di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o servizio.

L'ipotesi criminosa coniuga i tratti tipici del delitto di peculato – in ragione del preesistente possesso del bene per ragioni di ufficio o servizio – e della soppressa figura dell'abuso di ufficio – alla luce del richiamo alla violazione delle leggi o degli atti aventi forza di legge da cui non residuano margini di discrezionalità, nonché al dolo intenzionale.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la disposizione richiede il dolo intenzionale nella misura in cui l'agente deve rappresentarsi e volere l'indebito vantaggio patrimoniale ovvero il danno ingiusto come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero il danno ingiusto.

1.20 Peculato (art. 314, co. 1 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”. [Peculato di cui all' art. 314 co. 1 c.p.].

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” [Peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p.].

Mentre il reato di peculato punisce la condotta del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio che si appropria del denaro o di altra cosa mobile di cui ha il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, la figura del peculato mediante profitto dell'errore altrui richiede che il soggetto attivo profitti dell'errore nel quale la vittima sia autonomamente incorsa.

Entrambe le fattispecie integrano il catalogo dei reati presupposto allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2. Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

In proposito, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999".

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza sono quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p. ha rilievo esclusivo, per individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

3. Destinatari e funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti gli esponenti della società Ass.For.SEO (organi sociali, dipendenti, consulenti che agiscono in nome e per conto della stessa, ecc.) coinvolti nelle attività sensibili riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

4. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette Attività “Sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili poste in essere all'interno della Ass.For.SEO, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

· Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella negoziazione/stipula/esecuzione di contratti pubblici e convenzioni e, in particolare, nelle procedure di accreditamento presso enti pubblici da parte della Società Ass.For.Seo

- partecipazione a trattative e a gare ad evidenza pubblica;
- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti, accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione di acquisti di beni e/o servizi in cui controparte sia la P.A.;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni a Enti pubblici;
- operazioni riguardanti le procedure di accreditamento della Società presso soggetti pubblici (ad es., enti pubblici territoriali come la Regione Lazio).

· Gestione di finanziamenti/contributi pubblici

- richiesta di finanziamenti/contributi pubblici e predisposizione della documentazione a supporto delle istanze;
- ottenimento ed utilizzo del finanziamento/contributo pubblico;
- rendicontazione all'ente pubblico erogatore delle attività svolte relative al finanziamento/contributo.

· Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali

- comunicazioni e invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;

- comunicazioni agli organi della P.A. competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;
 - predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - visite ispettive e/o accertamenti.
- Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze
- predisposizione/invio della domanda volta all'ottenimento e rinnovo del provvedimento;
 - pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
 - gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza.
- Gestione del contenzioso:
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui sia coinvolta la Pubblica Amministrazione;
 - coordinamento e gestione dei legali esterni.
- Gestione degli adempimenti in materia di privacy:
- richieste di trattamento di dati personali di cui la società è titolare/responsabile provenienti da soggetti pubblici.
- Gestione rapporti con Amministrazione finanziaria e organismi pubblici di vigilanza e controllo di attività regolate dalla legge
- visite ispettive e/o accertamenti;
 - presentazione di dichiarazioni per il versamento delle imposte.
- Adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro che comportino contatti con esponenti della P.A.)
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - visite ispettive e/o accertamenti.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1. Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione.
2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali.
3. Assegnazione incarichi di consulenza.
4. Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie.
5. Gestione dei flussi finanziari.
6. Acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti.

7. Gestione del magazzino.

5 Il sistema organizzativo generale.

5.1 Requisiti fondamentali.

Tutte le Attività Sensibili, sopra indicate, devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche espresse nel Codice Etico della Società Ass.For.SEO e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Ass.For.SEO deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, deleghe ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli e dei compiti di ciascuna funzione aziendale, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- i) distinzione e chiara identificazione, all'interno di ciascun processo sensibile, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
- ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "*tracciabilità*");
- iii) adeguato livello di formalizzazione delle operazioni compiute da soggetti aziendali.

In particolare:

- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro; la gestione dei contatti e delle attività con soggetti pubblici e, in particolare, la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A; la gestione d'omaggi e spese di rappresentanza; l'affidamento degli incarichi a soggetti esterni in base ad appositi criteri di valutazione
- devono essere segregate per fasi e, per quanto possibile, distribuite tra più funzioni le attività sensibili indicate al paragrafo 4;
- devono essere individuati i responsabili interni di ciascuna area sensibile, prevedendo con chiarezza i relativi, poteri, compiti e responsabilità.

5.2 I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo volti a prevenire il rischio di verifica dei reati di cui alla presente sezione possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: è richiesta una tendenziale separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni della Società che implicano contatti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fondamentale che nell'espletamento di tali operazioni siano coinvolti almeno due soggetti, in modo da poter esercitare un controllo ed una sorveglianza reciproca sulle attività poste in essere, riducendo il rischio potenziale di commissione dei reati qui in esame.

Esistenza di procedure/norme/circolari: le prassi aziendali idonee a fornire regole di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere sufficientemente formalizzate (attraverso procedure, circolari ecc.) e deve essere garantita una idonea conservazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa ad attività implicanti un contatto con esponenti della P.A. deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Il sistema delle deleghe e procure.

Il sistema di deleghe e procure deve consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti formali con la P.A. devono essere dotati di tale potere (in virtù di previsioni statutarie, deleghe e – ove occorrono – procure);

b) le procure che comportano il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi devono contenere la descrizione puntuale dei compiti e delle funzioni che il soggetto può svolgere;

c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:

- i poteri del delegato, precisandone i limiti;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il

potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

7 Principi generali di comportamento.

Gli Organi Sociali e i dirigenti della Ass.For.SEO. - in via diretta – i lavoratori dipendenti e i consulenti e *Partner* – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari della P.A. italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- e) presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici riconducibili alla Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

In relazione alle singole fattispecie di Attività Sensibili, sopra descritte, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento:

- individuazione chiara delle funzioni aziendali responsabili di interfacciarsi con il soggetto pubblico in relazione alle diverse Attività Sensibili (ad es. individuazione formale del soggetto che si occupa della negoziazione e stipula degli accordi pubblici e delle convenzioni; di chi si occupa della gestione dei singoli finanziamenti pubblici; dei soggetti che intervengono in occasione di ispezioni da parte di soggetti pubblici; di coloro che si occupano della rendicontazione delle attività oggetto di contributo pubblico ecc.)
- previsione di specifiche procedure e prassi aziendali (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che garantiscano la trasparenza, la tracciabilità ed un adeguato grado di formalizzazione delle Attività Sensibili in questione;
- adozione di specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e della documentazione aziendale diretta alla Pubblica Amministrazione (ad esempio, perché necessaria per l'ottenimento di un finanziamento/contributo pubblico o di licenze/autorizzazioni);
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni della Società coinvolte nelle Attività Sensibili di cui sopra e la Direzione Aziendale, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- previsione di apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza e alla Direzione Aziendale da parte dei soggetti responsabili delle Attività Sensibili, anche attraverso la stesura di *report* informativi, contenenti, fra l'altro, i nominativi dei funzionari della P.A. incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, e una sintesi delle informazioni richieste e/o fornite
- adeguata procedimentalizzazione delle modalità di selezione dei consulenti esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica Attività (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;

9 Processi strumentali

9.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

9.2 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

9.3 Assegnazione incarichi di consulenza.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico o di un Panel di qualità o di un contesto Accademico);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;

- la definizione di una contrattualistica standard.

9.4 Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- la formalizzazione del contratto e il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
- la definizione di una contrattualistica standard.

9.5 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo amministrativo, attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società.
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

9.6 Acquisto di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni aziendali possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il proprio potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza della Società effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE B Reati Societari

INDICE

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001

- 1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dalla legge n. 69/2015).
- 1.2. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- 1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- 1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

2. Funzione della Parte Speciale -Reati Societari-

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

3.2 Principi generali di comportamento

4. Le “attività sensibili relative ai reati societari” ai fini del D.Lgs. 231/2001

5. Principi generali di controllo.

6. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

6.2 Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale.

6.3 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

6.5 Conflitti di interesse

6.6 Predisposizione di eventuali comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

La materia dei reati societari è stata oggetto di recente riforma con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato le molteplici fattispecie incriminatrici contenute nel codice civile agli artt. 2621 c.c. e seguenti.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative di tali reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001, con la precisazione che non si tratteranno le fattispecie che riguardano le società

che fanno appello al pubblico risparmio e/o che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati, in quanto non applicabili alla Società Ass.For.SEO.

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

1.2. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Si precisa che il d.lgs. 231/2001 richiama, ai fini della punibilità dell'ente, la fattispecie di reato cui al secondo comma dell'art. 2625, c.2.

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,

sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Si precisa che soggetti attivi, in questa fattispecie, sono i liquidatori dell'ente.

1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641 la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-ter, c. 1, lett. s-bis) dalla L. 190/2012, c.d. legge anticorruzione.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente si deve evidenziare come tale articolo trovi applicazione esclusivamente nei soli confronti della società cui appartiene il soggetto corruttore.

1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

2. Funzione della Parte Speciale - Reati Societari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello Organizzativo della Società Ass.For.SEO, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

La Ass.For.SEO considera essenziale allo svolgimento delle sue attività tipiche la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema organizzativo interno che assicuri il pieno rispetto delle norme di legge vigenti e dei principi del Codice Etico.

La responsabilità di realizzare un sistema organizzativo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Società; di conseguenza, tutti coloro che svolgono per essa la propria attività, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema organizzativo.

Nell'espletamento di tutte le operazioni aziendali, pertanto, i Dipendenti e gli Organi della Società devono osservare le norme di legge, le procedure aziendali e le previsioni del Modello organizzativo adottato dalla Ass.For.SEO.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, l'organismo di vigilanza e i soggetti incaricati della revisione contabile hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Ass.For.SEO (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della stessa (limitatamente agli obblighi contemplati, rispettivamente, nelle specifiche procedure e clausole contrattuali) di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
2. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- 2.1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e

delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2.2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

2.3. assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi Organi, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'ente previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi dell'ente;

2.4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'ente;

2.5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;

2.6. improntare le attività e i rapporti con altri enti collegati con la Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- d) effettuare riduzioni del capitale della Società, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Organi della Società e/o dei soggetti deputati al controllo contabile);
- f) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche;
- g) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

4. Le "attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge
2. Gestione rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale
3. Operazioni sul capitale e destinazione degli utili
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute degli Organi della Società
5. Conflitti di interesse.

6. Predisposizione di eventuali comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono essere in vigore disposizioni e procedure formalizzate interne alla Società idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Tracciabilità: ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

· l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione.

Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate, anche sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili delle funzioni coinvolte, in relazione alle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria di settore;

- la chiara individuazione delle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, i tempi e le funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;

- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne della Società, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di riunioni, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta indetta dall'Organo amministrativo per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili della Società (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito a società o professionisti esterni concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- l'acquisizione dai vertici di eventuali società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza
 - i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente
 - ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio,
 - iii) di eventuali operazioni riguardanti persone giuridiche controllate

6.2 Gestione rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra l'Amministrazione e tali soggetti, con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati scambiati tra gli Organi Sociali, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

6.3 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una disposizione aziendale, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infra-annuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione da parte degli Organi sociali competenti di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole formalizzate per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli altri Organi della Società;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione dei verbali degli Organi della Società.

6.5 Conflitti di interesse.

In materia di conflitti di interesse, le procedure della Società devono garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

6.6 Predisposizione di eventuali comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche;
- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Ass.For.SEO potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE C Reati Informatici

INDICE

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001.

1.1 Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. penale).

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. penale).

1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale).

1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. penale).

1.5 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale).

1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale).

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. penale).

1.8 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale).

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. penale).

1.10 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. penale).

1.11 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater* 1 c.p.)

1.12 Estorsione aggravata (art. 629, co. 3 c.p.)

2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-.

3. Principi di riferimento generali.

3.1 Il sistema organizzativo in generale.

3.2 Principi generali di comportamento.

4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001.

5. Principi generali di controllo.

6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

I C.D. REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

Si segnala che la disciplina dei reati di falso è stata modificata con il d.lgs. 7/2016 che ha abrogato, tra l'altro, le fattispecie di “falsità in scrittura privata” (art. 485 c.p.) e “falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato” (art-486 c.p.)

I reati di falso richiamati dall'art. 491-bis c.p. sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 476 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o*

alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti** (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

- **Falsità materiale commessa da privato** (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

- **Falsità in registri e notificazioni** (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico** (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali** (art. 488 c.p.): *“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”*;
- **Uso di atto falso** (art. 489 c.p.): *“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”*;
- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri** (art. 490 c.p.): *“**Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri,**(1) soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”*;
- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti** (art. 492 c.p.): *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”*;
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio** (art. 493 c.p.): *“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”*.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio”.

1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

1.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3”.

1.8 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3”.

1.10 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

1.11 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

1.12 Estorsione aggravata (art. 629, co. 3 c.p.)

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”

2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Ass.For.SEO, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello della Società, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

La Ass.For.SEO considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema organizzativo interno, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema organizzativo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Società; di conseguenza, tutti coloro che svolgono per essa la propria attività, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, Ass.For.SEO, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

i) la protezione dei sistemi aziendali e delle informazioni ivi contenute dai potenziali attacchi informatici (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi)

ii) la garanzia della massima continuità del servizio dei sistemi informatici utilizzati dalla Società nelle sue attività;

iii) la garanzia dell'integrità dei sistemi informatici di soggetti terzi – in particolare della P.A. – ai quali la Società accede in virtù di rapporti negoziali o di altra natura.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per **sistema aziendale di sicurezza informatica** si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della stessa (limitatamente agli obblighi contemplati, rispettivamente, nelle specifiche procedure e clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, inoltre, è fatto divieto di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature informatiche esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica o credenziali informatiche, salvo autorizzazione del competente Responsabile aziendale;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il competente Responsabile e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla funzione responsabile dei Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del d.lgs. 231/2001 riguardano, essenzialmente, la gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, in particolare quelli riferibili alla Pubblica Amministrazione.

In tale ambito sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno

- gestione e protezione delle reti
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi svolge attività a potenziale rischio di commissione di reati informatici e chi le controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento relativi alle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nonché dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

1) Previsione di procedure aziendali relative alla gestione del rischio informatico che individuino le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:

- (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
- (ii) hardware,
- (iii) software,
- (iv) documentazione,
- (v) dati/informazioni,
- (vi) risorse umane;

- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- (i) errori e malfunzionamenti,
- (ii) frodi e furti,
- (iii) software dannoso,
- (iv) danneggiamenti fisici,

- (v) sovraccarico del sistema,
- (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare.

2) Individuazione di un Responsabile della gestione dei processi informatici della Società che si occupi della:

- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare problematiche informatiche e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza informatica volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

7) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

8) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.

9) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

10) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:

(i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi informatici;

(ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso ai sistemi informatici è consentito o negato in base alle suddette regole.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla gestione dei Sistemi Informatici; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all' Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE D

Sicurezza sul lavoro

INDICE

1. Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. 231/2001) - Principi etici di riferimento

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

3. Il sistema dei controlli

3.1 Principi di controllo generali

3.2 Principi di controllo specifici

3.2.1 *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.*

3.2.2 *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*

3.2.3 *Sistema di deleghe di funzioni*

3.2.4 *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*

3.2.5 *Attività di informazione e formazione*

1. Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 24-septies, d.lgs. 231/2001) - Principi etici di riferimento

La Ass.For.SEO riconosce l'importanza della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Nonostante la tipologia di attività svolta dalla Società non presenti, di per sé, specifici rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori – essendo attività prevalentemente “di ufficio” – la Ass.For.SEO pone in essere tutte le misure e pratiche necessarie per tutelare costantemente l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali di riferimento.

La Società ha adottato un'organizzazione, conforme alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008) basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- scongiurare, per quanto possibile, la verificazione di eventi che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori aziendali nei luoghi di lavoro;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, attenuando il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo per ridurre gli effetti sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- assicurare un'adeguata formazione ed informazione ai lavoratori.

In conformità con le previsioni di cui al suddetto d.lgs. 81/2008, la Ass.For.SEO ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi e sono state nominate le figure previste dalla normativa di riferimento (in particolare: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, che prevede la responsabilità dell'Ente nel caso di commissione da parte di uno o più esponenti di questo dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha permesso di constatare che i profili di rischio riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro risultano estremamente contenuti, sia in ragione, come detto, della natura dell'attività svolta da Ass.For.SEO, sia in virtù dell'esistenza di procedure e prassi aziendali in grado di contenere al minimo i residui rischi riguardanti l'attività lavorativa dei dipendenti aziendali.

La pianificazione e gestione delle attività riguardanti la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dell'Azienda è svolta dal Datore di Lavoro (il Presidente) – e/o dal soggetto da questi eventualmente delegato ex art. 16, d.lgs. 81/2008 – con l'ausilio

del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), attualmente individuato dalla Società in un consulente esterno, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza in materia.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, all'interno della Società è compiuta una periodica attività di valutazione dei rischi al fine di:

- (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
- (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
- (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

Inoltre, l'Azienda prevede un'adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori, tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute, anche attraverso l'implementazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti.

La gestione dei beni ed *asset* aziendali è operata in modo da garantire l'integrità e l'adeguatezza degli stessi con riferimento agli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il RSPP svolge attività di monitoraggio e controllo sistemico e continuo dei presidi posti dall'Azienda a tutela della salute e sicurezza dei suoi lavoratori, garantendo l'operatività del sistema e indicando al Datore di Lavoro le eventuali azioni correttive da intraprendere.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- principi di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

3.1 Principi di controllo generali

I Principi di controllo di carattere generale, da applicare con riferimento a tutte le attività sensibili in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, sono i seguenti:

- **Norme/Circolari:** devono prevedersi disposizioni aziendali e procedure idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili coerenti con la normativa e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità e archiviazione:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

3.2 Principi di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

3.2.1 Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente a tale ambito, deve essere assicurata:

- la predisposizione di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la previsione di piani e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

3.2.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente a tale ambito, devono essere previste specifiche disposizioni organizzative emanate dagli organi della Società:

- (i) che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
- (ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione e che definiscano, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
 - i requisiti e le capacità specifiche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso.
- (iii) che individuino ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- (iv) che prevedano la manutenzione/ispezione di tutti i beni aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.

3.2.3 Sistema di deleghe di funzioni

Il conferimento di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve rispettare, secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008, i principi di:

- (a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- (b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
- (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- (d) certezza, specificità e consapevolezza.

La procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe deve prevedere:

- (i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- (ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate;
- (iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle funzioni delegate;

- (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato;
- (v) la gestione degli impegni di spesa.

Il soggetto delegato deve disporre:

- (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
- (ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

3.2.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

La Società pone in essere procedure che prevedano, tra l'altro:

- (i) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
- (ii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- (iii) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
- (iv) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- (v) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- (vi) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
- (vii) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Devono essere previsti, infine, il piano di emergenza e la valutazione del rischio incendio, in conformità alla normativa di riferimento.

3.2.5 Attività di informazione e formazione

Con riferimento all'attività di informazione, devono essere previste:

- *Riunioni periodiche* dei soggetti responsabili della gestione delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
- *Procedure* che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori:
 - (i) delle informazioni periodiche;
 - (ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.

Con riferimento all'attività di formazione, la Società si adopera perché siano definiti:

- (i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;
- (ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);

(iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

PARTE SPECIALE E Terrorismo

INDICE

- 1. Le fattispecie ex art. 25-*quater*, d.lgs. 231/01**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie ex art. 25-*quater*, d.lgs. 231/2001

L'art. 25-*quater* è frutto di una modifica al d.lgs. 231/01 apportata dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale novella deve aggiungersi al novero delle fattispecie di reato già richiamate dal decreto legislativo in esame un generico riferimento a tutte le fattispecie concernenti la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché concernenti la realizzazione di delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999.

Un richiamo così generico consente di includere tra le ipotesi di reato dalle quali far derivare una relativa responsabilità in capo agli Enti anche nuove fattispecie volte a tutelare il medesimo bene giuridico e comunque a prevenire fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame e della loro limitata applicazione in termini quantitativi, appare sufficiente soffermarsi sugli artt. 270-270 *ter* c.p., ossia su quelle norme che in maniera più evidente sono volte a reprimere i fatti più gravi di aggressione allo Stato-istituzione.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

L'art. 270 c.p. è stato modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha espunto dal testo originario i retaggi ideologici legati al contesto storico, non più attuale, in cui l'articolo in esame è stato per la prima volta elaborato, in modo da renderne il contenuto più conforme al principio di offensività. Si tratta di un delitto, permanente e plurisoggettivo, oggettivamente politico, poiché offende un interesse relativo alla personalità dello Stato considerata nel suo complesso. Si deve fin da subito osservare come la nozione di associazione sovversiva sia polarizzata sull'aspetto finalistico dell'eversione dell'ordinamento democratico-costituzionale e sull'elemento materiale, costituito dalla sussistenza di un vincolo stabile, creato tra più persone, per il conseguimento di uno scopo comune.

La violenza è requisito comune a tutte le associazioni vietate dall'art. 270 c.p. e consiste, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, in qualsiasi forza morale o fisica contro le persone o sulle cose, che trovi attuazione in un concreto programma di azioni criminose,

stante la peculiare attitudine offensiva del reato nei confronti dell'ordine pubblico. Nella nuova formulazione dell'articolo devono nettamente distinguersi due condotte, cui si ricollega un diverso regime sanzionatorio.

La prima, di più difficile configurabilità in ambito societario, riguarda l'attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni che si propongano i fini descritti dalla norma. La seconda, rappresentata dalla mera partecipazione all'associazione sovversiva, appare più facilmente ipotizzabile anche nell'esercizio dell'attività di impresa, laddove si consideri che la giurisprudenza ha esteso la nozione di "partecipazione" fino a ricomprendervi tutti i comportamenti diversi da quelli descritti nella prima forma di condotta. Il delitto si consuma nel momento stesso della formazione dell'associazione sovversiva.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Anche l'art 270 bis descrive due diverse ipotesi di condotta, cui corrisponde un distinto regime sanzionatorio.

La configurabilità del reato richiede l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune tra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e connotato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Non assumono invece rilievo né la durata dell'operatività dell'associazione, né la limitazione dell'operatività ad un ristretto ambito territoriale.

Quel che più preme sottolineare, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, è l'inclusione del finanziamento tra le singole condotte di concorso nell'associazione. Tale previsione ben si comprende in considerazione dell'importanza assunta dall'apporto finanziario nel mantenimento della struttura organizzativa e nell'attuazione delle attività terroristiche, nonché l'esigenza sempre più avvertita di dare rilevanza penale alle condotte, comunque sorrette dalla finalità di contribuire all'esistenza del sodalizio criminoso, che solo con qualche "forzatura" potrebbero essere inquadrate nel concetto di partecipazione.

Si deve inoltre sottolineare che il finanziamento dei gruppi terroristici è reato a forma libera, che si ritiene integrato in conseguenza di qualsiasi tipo di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità.

Quanto al discrimen tra le ipotesi criminose di cui all'art. 270 e quelle di cui all'art. 270 bis, la giurisprudenza ha chiarito come la prima fattispecie si caratterizzi per una maggior specificità. Infatti, mentre l'art. 270 è volto ad impedire la soppressione degli ordinamenti politici e giuridici della società, l'art. 270 bis mira ad impedire l'eversione dell'ordinamento democratico.

A ciò si aggiunga come elemento costitutivo dell'art. 270 sia la commissione del fatti di reato nel territorio dello Stato, in contrapposizione con quanto previsto dall'art. 270 bis, che, al comma 3, menziona tra gli atti di violenza punibili, quelli rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

L'art. 270 ter è stato inserito nel codice penale dall'art. 1 della l. 15 dicembre 2001, n. 438. Si tratta di reato a forma vincolata, che può realizzarsi dando rifugio, fornendo vitto, ospitalità, mezzo di trasporto o strumenti di comunicazione a chi partecipi alle associazioni di cui agli artt. 270 e 270 bis.

Anche un singolo ed episodico atto di assistenza è pertanto sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa, mentre, nel caso in cui il sostegno sia da classificarsi come continuativo, è previsto un aumento di pena. L'ultimo comma, infine, prevede una speciale causa di non punibilità nel caso in cui il reato sia commesso a favore di un prossimo congiunto.

2. Principi di comportamento

In relazione alle attività tipiche della società Ass.For.SEO, le fattispecie di reato descritte nel presente capo appaiono di difficile realizzazione. La presente Sezione rinvia all'osservanza dei principi stabiliti dal Codice Etico della Società, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto per tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5 della Parte Speciale "A" a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In base alla analisi dei processi aziendali si può ipotizzare in astratto un rischio, seppur estremamente ridotto, di commissione delle fattispecie criminose in oggetto con riguardo ai seguenti processi:

- Eventi e sponsorizzazioni
- Sviluppo Attività Internazionali

Eventi e Sponsorizzazioni

Reati Ipotizzabili: art. 270 *bis* c.p.

Funzioni Coinvolte: tutte quelle che hanno potere decisionale e/o compiti operativi nell'ambito dell'organizzazione, promozione e finanziamento di eventi esterni.

Come anticipato, l'attività di promozione delle associazioni criminose vietate dall'art. 25-*quater* del Decreto appare difficilmente realizzabile all'interno della Società.

Sembra tuttavia utile sottolineare come l'art. 270 *bis* c.p. punisca espressamente anche il finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ad esempio, una forma di finanziamento potrebbe essere rappresentata da sovvenzioni a società apparentemente *no profit*, che in realtà risultino dedite alla realizzazione degli scopi criminali vietati dal Legislatore penale, fermo restando il carattere necessariamente doloso della condotta dell'autore del finanziamento. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che il finanziamento del terrorismo viene spesso volte operato per il tramite di società, enti e associazioni apparentemente "legali".

Principi di controllo specifici

Nell'effettuazione di sponsorizzazioni o di altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, a società o associazioni diverse dagli enti pubblici centrali o locali, deve essere adottata ogni opportuna e ragionevole cautela.

Si osservano, in particolare, i seguenti principi:

- devono essere rispettate le specifiche procedure aziendali, e comunque i principi espressi nel Codice Etico della Società e nella parte generale del presente modello organizzativo;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della somma erogata;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. referenze);
- il Responsabile della funzione coinvolta, o un soggetto da questi delegato, deve vagliare l'opportunità di ogni proposta ed effettuare una verifica sulla natura dell'ente destinatario del finanziamento, redigendo una breve nota;
- la proposta viene infine trasmessa, unitamente alla nota di cui al punto che precede,

all'Organo Amministrativo per un ultimo vaglio e per l'autorizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con le strutture aziendali competenti, promuove ogni iniziativa formativa volta a sensibilizzare i destinatari del Modello alla prevenzione dei reati di cui all'art.25 *quater* del Decreto.

Sviluppo Attività Internazionali

Reati ipotizzabili: artt. 270, 270-*bis*, 270-*ter* c.p.

Funzioni coinvolte: tutte quelle preposte o coinvolte, anche episodicamente, nella realizzazione, partecipazione e/o esecuzione di progetti, appalti e/o collaborazioni internazionali.

I reati in esame potrebbero essere commessi nell'ambito delle attività di predisposizione di forme associative con soggetti terzi esteri.

Gli stessi reati appaiono ipotizzabili con riguardo allo sviluppo e alla gestione di progetti cofinanziati anche tramite la collaborazione con soggetti terzi.

Principi di controllo specifici

Si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo relativo ai principi di controllo specifici dell'area a rischio di cui al precedente paragrafo.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE F
Reati in materia di diritto d'autore

INDICE

- 1. Le fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

1. Fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti previsti dagli artt. 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (c.d. "*Legge sul Diritto d'Autore*").

Di seguito le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001.

1.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

1. a) omissis

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è evidentemente l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

1.2 Duplicazione a fini di lucro di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis legge sul diritto d'autore.)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, rilevano penalmente l'abusiva duplicazione nonché l'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

1.3 Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter Legge sul diritto d'autore)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però vi sono due requisiti. Il primo consiste nel fatto che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo nel dolo specifico del fine di lucro, necessario per integrare la fattispecie tipizzata dalla norma.

1.4 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies Legge sul diritto d'autore)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE. Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

In considerazione dell'attività svolta da Ass.For.SEO, la suddetta fattispecie di reato si ritiene difficilmente configurabile da parte di esponenti della Società.

1.5 Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge sul diritto d'autore)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Anche la suddetta fattispecie di reato si ritiene difficilmente configurabile in relazione alle attività tipiche svolte dalla Società.

2. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale si pone come obiettivo che i Dipendenti, gli Organi della Società ed i soggetti che operano a livello periferico, nella misura in cui possano essere coinvolti nelle

Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire delitti in violazione della disciplina sul diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con l'ente, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico adottato dall'ente;
- installare autonomamente nei PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*);
- l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve ai seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso l'ente;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* dell'ente;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;

7. effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

3. Principi generali di controllo

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001; con riferimento a tale punto, l'O.d.V. conduce controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione di delitti in violazione del diritto d'autore, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre l'aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti in violazione del diritto d'autore di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei delitti in violazione del diritto d'autore in costante coordinamento con le funzioni preposte;
- consultarsi con il responsabile della funzione IT ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'O.d.V.;
- consultarsi con il responsabile della funzione Marketing ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'O.d.V.;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'O.d.V., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In relazione ai delitti in violazione del diritto d'autore, sono state individuate i seguenti processi sensibili, all'interno delle attività della Società:

- a) utilizzo degli applicativi informatici aziendali, in considerazione del potenziale utilizzo senza licenza di *software* coperti da altrui diritto d'autore;
- b) gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale, in considerazione, tra l'altro, del possibile illegittimo utilizzo all'interno di quest'ultimo di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore;
- c) riproduzione di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore.

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle disposizioni e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente modello.

In particolare:

1. è vietato utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti al fine di pubblicizzare o promuovere iniziative della Società a rilievo esterno;
2. è vietato riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti e per le finalità consentite dalla legge.

5. Flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.d.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE G
Delitti di criminalità organizzata

INDICE

- 1. Fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto l'articolo 24-*ter* nel d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti ai delitti di criminalità organizzata, ampliando la lista dei reati-presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*", al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.) ed alla commissione dei reati in materia di immigrazione clandestina di cui all'art. 416 comma

6 c.p.;

- "*associazione di stampo mafioso anche straniera*" di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416 *ter* c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Tenuto conto dell'analisi delle attività tipiche svolte dalla società Ass.For.SEO, il rischio di commissione dei delitti sopra elencati appare, anche in tal caso, remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto.

1.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, da un'analisi preventiva dei rischi e suggerimenti è emersa l'opportunità di dare rilevanza ed autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano *prima facie* a rischio in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia i reati tributari e di truffa, soprattutto nella forma della c.d. truffa contrattuale.

1.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

1.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è

sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

1.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Tra i c.d. reati-fine del reato di associazione per delinquere vengono in rilievo i reati tributari (cfr. **Parte Speciale N**) e il reato di truffa-contrattuale.

A) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna,

provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti;

- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Si tenga conto che le suddette condotte devono essere idonee ad indurre in errore la vittima e pertanto non rilevano ai fini della configurazione del reato in esame artifici o raggiri grossolani e palesemente non credibili.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "*truffa contrattuale*", ossia di quella elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte in cui, nell'ambito di un rapporto contrattuale, uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali.

2. Principi di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili o di attività alle stesse connesse nonché in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- all'O.d.V. ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi disposti dalla Società attraverso procedure interne ed ordini di servizio.

3. Principi generali di controllo

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del modello organizzativo. In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

a) è fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Società e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità. È inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;

b) è fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali.

In relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzati alla realizzazione di truffe contrattuali:

1. è fatto divieto di commercializzare e promuovere i servizi offerti dalla Società attraverso canali non autorizzati dall'ente;

2. è fatto divieto di indurre terzi con raggiri o con artifizii a stipulare accordi negoziali con la Società.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. *Selezione del personale*: si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati.

L'attività sensibile in esame è legata ai profili di rischiosità connessi – nell'ottica di possibile commissione dei reati associativi – all'impiego in azienda di personale con pendenze penali.

2. *Selezione delle controparti contrattuali*: si tratta di attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a *Partner* commerciali, consulenti e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate.

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

3. *Attività connesse all'offerta di servizi da parte della Società*: si tratta di attività connesse ai rapporti negoziali tra la Società e le sue controparti negoziali.

Tale area sensibile si fonda sulla rilevanza delle attività in questione in relazione alla potenziale commissione di reati di truffa contrattuale.

4.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di verifica di reati di cui alla presente Parte Speciale, devono essere osservati gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia, eventualmente, all'estero.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a carico degli esponenti aziendali e dei dipendenti, ciascuno per le attività di propria

competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione alla Direzione aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- consentire l'accesso alle aree aziendali, per quanto di propria competenza, soltanto a persone autorizzate. E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'O.d.V. qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società, nell'ambito della propria organizzazione, si dota dei seguenti presidi:

1. procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscano un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:
 - casellario giudiziario,
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società.

La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'O.d.V. nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

2. Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con consulenti e partner commerciali, la Società adotta procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità affidabilità ed economicità fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri. A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre controparti contrattuali con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista sopra menzionata e salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato antimafia;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico.

Peraltro, Ass.For.SEO valuta negativamente i seguenti indici:

- se la controparte è una persona giuridica e sussiste anche solo il mero sospetto che la stessa è stata costituita al fine di occultare e/o favorire soggetti inseriti nei tessuti criminali;
- se i soggetti che intrattengono rapporti con la Società risultano privi di rapporti con gli enti di credito;
- se nella fase delle trattative intervengono soggetti privi di legittimazione ad interloquire nelle stesse.

Ad integrazione dei principi sopra esposti, nel caso di instaurazione di rapporti continuativi con controparti contrattuali, la Società si impegna ad attuare efficacemente controlli periodici circa la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti che in fase di selezione iniziale hanno permesso l'instaurazione del rapporto;

3. nei rapporti contrattuali con partner commerciali, consulenti o altri soggetti terzi, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società.

Si rinvia, in ogni caso, ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

4.2. Principi procedurali specifici relativi alla frode contrattuale

La Società si dota di procedure o *policy* aziendali volte a fornire tutte le informazioni utili alle proprie controparti contrattuali nel rispetto degli interessi e delle esigenze aziendali.

La società si dota di procedure per la gestione di eventuali reclami e individua i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso e la definizione di accordi transattivi.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nel Paragrafo 4.3 della Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE H
**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria**

INDICE

- 1. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

1. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-decies, d.lgs. 231/2001

L'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001 – introdotto con il d.lgs. 121/2011 – ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale, anteriormente prevista dalla legge 146/2006 solo con riguardo alle ipotesi di criminalità transnazionale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico della Società, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 377 bis c.p.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nella Parte speciale "A", a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Reati ipotizzabili: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Funzioni coinvolte: alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in ambito aziendale vengono pertanto in rilievo le condotte poste in essere nel caso di pendenza di un procedimento penale che in qualche modo coinvolga l'Ente o i suoi esponenti (per le quali non è possibile individuare preventivamente specifiche aree o funzioni coinvolte).

La fattispecie di reato può venire rilievo in caso di eventuali procedimenti penali che coinvolgano in via diretta o indiretta la Società, nel caso in cui un soggetto che agisce per suo conto dovesse indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-*bis* c.p.).

Principi di controllo specifici

Attesa la difficoltà di effettuare controlli specifici su condotte che possono in via astratta coinvolgere qualsiasi dipendente della Società, al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto la presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico aziendale, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nel Paragrafo 4.3 della Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE I
Reati ambientali

INDICE

- 1. Fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001 – introdotto con il d.lgs. n. 121 del 2011 - annovera i reati ambientali per i quali è prevista la possibile responsabilità amministrativa dell'ente.

La legge n. 68 del 2015 ha successivamente inserito, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, alcune fattispecie di reato in materia ambientale previste dal codice penale (artt. 452-bis ss. c.p.).

In considerazione della natura delle attività aziendali svolte dalla società Ass.For.SEO, i reati relativi a tale ambito presentano un rischio di verifica estremamente ridotto.

Per tale ragione, per l'elencazione delle numerose fattispecie è sufficiente un'elencazione generica, rinviando anche alla parte generale del presente Modello organizzativo.

Le fattispecie di reato in materia ambientale sono contenute in diverse fonti normative:

Fattispecie disciplinate dal Codice Penale:

- Inquinamento ambientale (Artt. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Delitti associativi (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

Fattispecie disciplinate dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006):

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006);
- Sanzioni penali, relative allo scarico di acque reflue (art. 137, d.lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 152/2006);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d.lgs. 152/2006);
- Sanzioni, **relative al superamento dei limiti di emissioni** (art.279, d.lgs. 152/2006);

Fattispecie richiamate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt. 1, 3-bis e 6) in materia di commercio illegale di esemplari animali.

Fattispecie richiamate dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3 *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*)

Fattispecie richiamate dalla legge 6 novembre 2007 n. 202 (art. 8 *Inquinamento doloso in ambito marittimo*)

Come è intuibile, in considerazione delle attività tipiche svolte dalla società Ass.For.SEO, le uniche condotte che possono generare un remoto rischio da reato ambientale sono quelle relative allo smaltimento di materiali d'ufficio (toner e cartucce di stampanti, materiale elettronico obsoleto, apparati per l'illuminazione etc.), cui pure va prestata la dovuta attenzione.

2. Principi di comportamento

Si deve ribadire che il rischio di commissione dei reati ambientali sopra esaminati appare marginalizzato dall'esistenza di procedure già applicate all'interno della Società, che regolano i processi di smaltimento dei normali rifiuti da ufficio.

Nondimeno, con la presente Parte Speciale Ass.For.SEO intende disporre regole di condotta generali ed uniformi, destinate a tutti i dipendenti, alla dirigenza, ed agli Organi della Società, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte che possano integrare gli illeciti oggetto della presente parte speciale.

Pertanto, nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dei c.d. "reati ambientali" di cui sopra.

3. Principi generali di controllo

3.1 Il controllo in generale

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'O.d.V. condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema di prevenzione dei reati ambientali adottato dalla Ass.for.SEO, proponendo alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure aziendali;
- proporre e collaborare nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'O.d.V. può organizzare specifici incontri con:

- a) i Responsabili delle funzioni Legale/Risorse Umane/Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro/Ambiente;
- b) il Presidente, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati ambientali.

E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi descritti, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. da parte delle funzioni coinvolte nelle attività di trattamento dei rifiuti prodotti dai cicli produttivi aziendali.

Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'O.d.V..

A tal fine, l'azienda mette a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che gli illeciti in oggetto sono difficilmente configurabili da parte della Società e, tuttavia, non possono essere sottovalutati. A tal proposito, la Società ha individuato nel proprio ambito di operatività le seguenti attività sensibili che risultano maggiormente esposte al rischio in oggetto:

- a. rapporti commerciali con società od enti esterni alla Società, incaricati da questa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- b. inosservanza, da parte di singoli dipendenti, delle prescrizioni del modello organizzativo o

delle procedure aziendali riguardanti il trattamento dei rifiuti.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE L

Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

INDICE

- 1. Fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati rilevanti ai fini di una possibile responsabilità della Ass.For.SEO, richiamati dagli artt. 25-octies e 25 octies 1 del d.lgs. 231/2001.

Si è ritenuto opportuno trattare congiuntamente le suddette fattispecie criminose nella misura in cui riguardano la commissione di illeciti posti in essere principalmente tramite un uso illecito delle risorse finanziarie.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno

commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio (per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non *uti dominus*.

L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto, poi, all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo, ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un reato presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

“Sostituire” vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il “trasferire”, invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il “compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”.

Il reato presupposto consiste in ogni delitto, sia esso doloso ovvero colposo.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione “attività economiche o finanziarie” è da intendersi

come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (648 – ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'articolo, recentemente introdotto con la Legge 186/2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015), punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2. Principi di comportamento

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari;
- gestione degli incassi e dei pagamenti relativi a beni e servizi;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui con i Responsabili dell'Azienda.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le prassi esistenti;
- le deleghe e attribuzioni.

2.1. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management della società Ass.For.SEO, in ragione

delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

2.2. Principi generali

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – l'obbligo della stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale ed i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. Ass.For.SEO, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi contrattuali tra la Società e soggetti esterni quali fornitori, consulenti, *Partner* ecc. devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
4. gli incarichi conferiti a Collaboratori esterni diversi da quelli di cui al punto precedente devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Più in generale, nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto di lavoro o contrattuale intercorrente con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (le cui condotte sono analiticamente descritte nei su richiamati articoli di legge e considerate nella presente sezione della Parte Speciale).

3. Principi generali di controllo

3.1 I controlli dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. della Società in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati qui previsti. Con riferimento a tale punto, l'O.d.V. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e, qualora vengano rilevate violazioni significative delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale, proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure aziendali;
- proporre e collaborare nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure aziendali della Società relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale; tali procedure devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'O.d.V. può organizzare specifici incontri con:

- a) i Responsabili delle funzioni Legale/Amministrazione, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri destinatari per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) il Presidente, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere, anche attraverso propri delegati, a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le

informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'O.d.V. della Società.

A tal fine, l'azienda mette a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi svolta ed in ragione delle procedure aziendali riguardanti le movimentazioni di flussi di denaro, vigenti all'interno della Società, il rischio di verifica dei reati sopra descritti appare complessivamente contenuto.

Tuttavia, è opportuno delineare in questa sede i principi di controllo ai quali tutti gli esponenti della Società devono attenersi, al fine di ridurre il più possibile il rischio di verifica dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Ogni operazione potenzialmente in grado di determinare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale deve essere gestita unitariamente da almeno due esponenti della Società e di essa occorre dare debita evidenza.

In particolare, per ogni operazione che comporti la gestione/movimentazione di denaro, beni o altre utilità riconducibili alla società Ass.For.SEO deve essere assicurato il rispetto della seguente procedura:

1) documentazione formale delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito *report*/verbale che dovrà contenere almeno:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

2) inoltre periodico all'Organismo di Vigilanza della Società dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalla documentazione devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare, per gli acquisti di beni e servizi:

- l'idonea conservazione dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite finanziarie

della Società (fatture, bolle, contratti, etc.);

- la completa tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione dei requisiti da questi posseduti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate).

Con riferimento all'area della contabilizzazione (inserimento, variazione e cancellazione dei dati contabili nei sistemi informatici) è necessario che:

- il sistema di supporto garantisca l'identificazione di tutti i soggetti che gestiscono tali dati, nonché la tracciabilità di tutti i passaggi del processo di formazione degli stessi;
- solo i soggetti autorizzati secondo i protocolli interni ed in possesso delle passwords possono accedere a tali sistemi;
- tali autorizzazioni devono essere coerenti con le mansioni assegnate ai soggetti;
- l'accesso al sistema deve essere strettamente necessario allo svolgimento delle attività contabili.

In ordine alla gestione dei pagamenti e degli incassi, Ass.For.SEO adotta le regole di seguito descritte:

- tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie devono essere effettuati esclusivamente tramite soggetti autorizzati che ne assicurano la tracciabilità e ne conservano idonea documentazione;
- sono vietati i pagamenti in contanti se gli stessi superano i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
- tutti gli incassi devono essere debitamente registrati.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE M
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

INDICE

- 1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

1. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

Il d.lgs. n. 109/2012 (pubblicato su G.U. n. 172 del 25 luglio 2012), in attuazione della Direttiva 2009/52/CE ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

L'articolo prevede che: *"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Il c.d. reato-presupposto, qui richiamato (art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. 286/1998), punisce *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...) ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato"*. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di € 5000 per ogni lavoratore impiegato.

Si deve precisare che la responsabilità dell'ente è prevista solo nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dal comma 12-bis, vale a dire: *"a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*.

Con un recente intervento normativo (Legge n. 161/2017, in vigore dal 19 novembre 2017), il Legislatore ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001.

In particolare, il comma 1-bis prevede che: *"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote"*.

La fattispecie di reato qui richiamata (art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998) punisce chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) *"promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

Il reato prevede la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona, nel caso in cui *"a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la*

persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.

Secondo il comma 3-bis del d.lgs. 286/1998 *“se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata”.*

Infine, il comma 3-ter dello stesso d.lgs. prevede che *“la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.*

Il comma 1-ter dell'art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001 (aggiunto anch'esso, come detto, dalla Legge n. 161/2017) prevede che *“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.”*

La fattispecie di reato richiamata da tale comma punisce, fuori dai casi già esaminati e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il soggetto che *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”*

La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 15.000,00 euro. *“Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.”*

L'ultimo comma (1-quater), aggiunto dalla L. 161/2017 all'art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001, prevede, infine, l'applicazione delle sanzioni interdittive, *“per la durata non inferiore a un anno”, “nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo”.*

In buona sostanza, con l'art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001, il Legislatore ha esteso la responsabilità degli enti ad una serie di fattispecie di reato in tema di immigrazione disciplinate dal relativo Testo Unico (d.lgs. 286/98).

L'interesse o il vantaggio dell'ente, in tale ambito, è generalmente individuabile nei risparmi di costi e/o nel possibile aumento di produttività, correlati all'impiego di personale straniero in violazione degli obblighi in materia di immigrazione.

2. Principi di comportamento

I reati sopra considerati vengono astrattamente in rilievo in conseguenza del possibile reclutamento ed impiego, da parte della società Ass.For.SEO, di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno in Italia per lo svolgimento di attività lavorative di diversa

natura all'interno delle strutture dell'ente.

Le fattispecie possono interessare, potenzialmente, la Società, sia con riguardo alle sue attività tipiche (ad es. gestione di finanziamenti pubblici) che a quelle accessorie e complementari (ad es. servizi di manutenzione e pulizia dei locali aziendali).

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato qui in esame;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui con i Responsabili dell'Azienda.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le prassi esistenti;
- le deleghe e attribuzioni.

2.1. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività di reclutamento, assunzione ed impiego del personale operante all'interno della Ass.For.SEO, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle procedure per l'assunzione e/o comunque l'impiego di personale, anche esterno, all'interno della Società.

La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management della Società.

Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

In particolare, con riguardo all'area di rischio qui in esame, sono state esaminate:

- le procedure di reclutamento, assunzione ed impiego del personale dipendente da parte della Società;
- i controlli operati dalla Società sulla regolarità delle certificazioni valide per la permanenza in Italia, possedute da eventuale personale straniero assunto dall'ente;
- i controlli di cui al punto sopra, effettuati su personale, anche non appartenente alla Società, incaricato dalla stessa di svolgere determinati servizi presso le proprie strutture.

Si fa riferimento, ad esempio, al personale dipendente di soggetti terzi, appaltatori o subappaltatori di servizi da svolgersi all'interno degli ambienti della Società (ad es. la manutenzione e la pulizia dei locali).

2.2. Principi generali

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – l'obbligo della

stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale ed i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
 - divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato di cui sopra, possano potenzialmente favorirne la commissione;
- In particolare è fatto divieto di:
- eludere od omettere le attività di controllo poste in essere dalla Società, volte a prevenire l'impiego di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno in Italia.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con soggetti terzi che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi contrattuali tra la Società e soggetti esterni, che contemplino in particolare l'impiego di personale non alle dipendenze della Ass.For.SEO, devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sul rispetto delle norme in materia di impiego di personale, anche straniero, all'interno della Società devono porre particolare attenzione al loro operato e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Più in generale, nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto di lavoro o contrattuale intercorrente con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 22-duodecies del d.lgs. 231/2001 (e descritte nella presente sezione della Parte Speciale).

3. Principi generali di controllo

3.1 I controlli dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. della Società in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati qui previsti. Con riferimento a tale punto, l'O.d.V. – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e, qualora vengano rilevate

violazioni significative delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale, proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure aziendali;

- proporre e collaborare nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure aziendali della Società relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'O.d.V. può organizzare specifici incontri con:

- a) i Responsabili delle funzioni Legale/Amministrazione, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri destinatari per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) il Presidente e/o il Direttore Generale, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati in tema di sfruttamento dell'immigrazione e di impiego di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno.

E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere, anche attraverso propri delegati, a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'O.d.V. della Società.

A tal fine, l'azienda mette a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione aziendale rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi svolta ed in ragione delle procedure aziendali riguardanti l'impiego di personale, anche straniero, all'interno delle strutture e dei locali della Società – anche nell'ipotesi di persone non direttamente alle dipendenze della stessa, come nel caso di dipendenti di soggetti terzi che svolgono servizi nelle strutture della Società – il rischio di verifica dei reati sopra descritti appare complessivamente contenuto entro soglie accettabili.

Tuttavia, è opportuno delineare in questa sede i principi di controllo ai quali tutti gli esponenti della Società devono attenersi, al fine di ridurre il più possibile il rischio di verifica dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Ogni operazione in grado di determinare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente

Parte Speciale deve essere gestita unitariamente da almeno due esponenti della Società e di essa occorre dare debita evidenza.

In particolare, per ogni operazione che comporti il reclutamento, l'assunzione e/o l'impiego di personale straniero per attività riconducibili alla Società e/o che si svolgano nelle sue strutture deve essere assicurato il rispetto della seguente procedura:

1) documentazione formale delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito report che dovrà contenere almeno:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

2) inoltre all'Organismo di Vigilanza della Società, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalla documentazione devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare, in relazione all'ambito qui di interesse:

- l'idonea conservazione dei documenti riguardanti l'assunzione/reclutamento/impiego di personale straniero, destinato a svolgere attività lavorative nelle strutture della Società.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE N
Reati tributari

INDICE

- 1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quaterdecies* del d.lgs. 231/2001**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quaterdecies* del d.lgs. 231/2001

L'art. 25 – *quingiesdecies* del Decreto, aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.Lgs. 156/2022 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione ex art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui

consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Indebita compensazione ex art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

2. Principi di comportamento

Con la presente Parte Speciale Ass.For.SEO fissa regole di condotta generali ed uniformi, destinate a tutti i dipendenti ed agli organi della società, al fine impedire che vengano poste in essere condotte che integrano gli estremi dei reati tributari inseriti nel catalogo dei reati presupposto.

Nello specifico, grava in capo ai destinatari del modello l'obbligo di tenere comportamenti improntati a correttezza e trasparenza, osservando le leggi, i regolamenti ed i protocolli interni nelle varie attività concernenti la formazione della documentazione contabile necessaria ai fini della presentazione delle dichiarazioni tributarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, è espressamente vietato:

- porre in essere condotte atte ad ostacolare l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, occultando documentazione, avvalendosi di mezzi fraudolenti ovvero tenendo qualsiasi altro comportamento che possa intralciare la corretta osservanza degli obblighi tributari;
- sottrarre fraudolentemente i beni sociali così da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- frapporre ostacoli alle autorità competenti nello svolgimento delle attività di controllo, non consegnando la documentazione richiesta ovvero inserendovi dati falsi ovvero parziali;
- emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero altri documenti falsi predisposti al solo fine di abbattere l'imponibile.

Peraltro, al fine di impedire la commissione dei reati tributari indicati nella presente parte speciale, si rende, altresì, necessario:

- formare, aggiornare tempestivamente e conservare correttamente tutta la documentazione rilevante ai fini fiscali;
- agevolare qualsivoglia tipologia di controllo, sia di natura interna che esterna, sulla gestione sociale;
- assicurare che la volontà assembleare si formi in maniera libera e corretta.

3. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo volti a prevenire il rischio di commissione dei reati tributari possono essere così compendati:

- **tracciabilità.** Tutte le operazioni riferibili alle attività sensibili devono essere registrate così da poter essere ricostruite *ex post*. Nello specifico, l'intero processo di svolgimento dell'attività (compresa la fase decisoria) deve essere successivamente verificabile;
- **segregazione.** Con riferimento alle operazioni di cui sopra, è richiesta una separazione dei ruoli tra il soggetto che autorizza, la figura che esegue e quella che controlla tali attività. In particolare, nello svolgimento delle stesse si rende necessario coinvolgere quantomeno due soggetti così da garantire un controllo incrociato sulle attività;
- **predisposizione di circolari e norme interne.** I principi di comportamento, nonché le modalità che regolano l'esecuzione delle attività sensibili devono essere adeguatamente cristallizzati mediante l'ausilio di mezzi idonei (procedure, norme, circolari ...);
- **poteri autorizzativi e di firma.** Tali poteri devono essere adeguatamente precisati e conosciuti all'interno della Ass.For.SEO ed in linea con le responsabilità assegnate ai titolari.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

All'esito della disamina dei processi aziendali, è astrattamente ipotizzabile un rischio di commissione delle fattispecie criminose in questione avuto riguardo alle aree di seguito elencate:

- **gestione degli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;**
- **predisposizione e tenuta della contabilità (inserimento, modifica, cancellazione e conservazione dei relativi dati);**
- **attività di fatturazione.**

Le operazioni relative alle aree sopra indicate sono disciplinate da principi di controllo specifici.

Avuto riguardo alla predisposizione ed alla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, Ass.For.SEO adotta una serie di misure volte ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti, ognuno nell'ambito delle proprie competenze:

- custodiscano correttamente le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando presidi che ne impediscano la distruzione ovvero l'occultamento;
- rispettino le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza nella materia *de qua*;
- coordinino le funzioni aziendali con l'ausilio di eventuali consulenti coinvolti nella redazione delle scritture;
- attuino un costante monitoraggio dei principi che governano la compilazione e la tenuta delle scritture contabili.

Con riferimento alla gestione degli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, è necessario che le figure a ciò preposte:

- controllino che tutti i documenti fiscali abbiano una base giuridica effettiva e documentabile e, conseguentemente, che al documento sia allegato l'atto giuridico sottostante;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa tributaria per la

presentazione delle dichiarazioni e per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;

- prevedano un controllo *ex post* finalizzato ad accertare la veridicità e la completezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni.

In ordine all'attività di fatturazione, la Società adotta le seguenti regole in modo che:

- non vengano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ovvero altri documenti per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;

- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;

- venga sistematicamente controllato l'effettivo espletamento dell'attività per cui viene emessa fattura.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

FINE PARTE SPECIALE

ALLEGATI:

- 1. Certificato o Visura CCIA della società Ass.For.SEO (allegare copia aggiornata)**
- 2. Statuto Societario**
- 3. Organigramma (allegare copia aggiornata)**
- 4. Codice Etico**

Prima edizione approvata con CDA del 11/0/2018

Seconda edizione approvata con CDA del 21/10/2021

Terza edizione approvata con CDA del 31/10/2024

Roma lì 31/10/2024
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Luci